



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PERUGIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MATTEINI CHIARI</b>	<b>SERGIO</b>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<b>VERGARI</b>	<b>GIULIANO</b>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<b>MIRABASSO</b>	<b>ROSANNA</b>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 473/15  
depositato il 29/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO PERUGIA

2015 RENDITA CATAST.

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

GUARDUCCI ENRICO  
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

difeso da:

PETTIROSSI VALENTINA  
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

difeso da:

GUARDUCCI ENRICO  
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

difeso da:

PETTIROSSI VALENTINA  
VIA G.B.PONTANI N.14 06100 PERUGIA PG

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 473/15 - 474/15 - 475/15

UDIENZA DEL

06/10/2015

ore 15:30

SENTENZA

N°

80/16

PRONUNCIATA IL:

06/10/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28/01/16

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Civile - Grancario)



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 473/15

UDIENZA DEL

06/10/2015

ore 15:30

IL CASO.it

## FATTO E DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale di Perugia – Territorio) ha notificato in data 16/3/2015 ai contribuenti ..... gli avvisi di accertamento n. .... n. .... e n. .... recanti le nuove determinazioni di classamento e rendita catastale eseguite d'ufficio in autotutela riguardanti alcune unità immobiliari, ubicate nel Comune di Assisi – fraz. ....

in conseguenza della verificata non corrispondenza dello stato di fatto alla situazione già oggetto di denunce di variazione presentate nell'anno 1996.

I contribuenti hanno proposto tempestivi e separati ricorsi contro gli avvisi di accertamento, deducendone sostanzialmente in diritto il difetto di motivazione e la nullità, posto che alla luce delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 212/2000, dall'art. 3 della legge 241/1990 e del D.Lgs. 212/2000, la motivazione dell'atto non può risolversi in una mera elencazione delle norme applicate come nella fattispecie ma deve avere contenuto sostanziale idoneo a consentire al contribuente di partecipare e controbattere al procedimento di formazione della pretesa tributaria.

I ricorrenti, premettendo di non aver avuto la possibilità di accedere agli atti oggetto di accertamento e cioè le denunce di variazione del 1996 poiché non disponibili in sede di accesso e verifica diretta presso l'Ufficio e non prodotti neanche dietro formale richiesta, hanno poi dedotto nel merito l'assenza degli elementi tecnici ed economici con cui l'Ufficio è giunto alla determinazione dei nuovi classamenti, nonché l'assenza dei parametri tecnici ed estimativi relativi alla determinazione della categoria degli immobili.

I ricorrenti, nel richiamarsi a giurisprudenza di legittimità favorevole alle proprie tesi, hanno pertanto chiesto in via principale che sia dichiarata la nullità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati, in subordine che sia confermata la categoria A2 alle unità immobiliari ..... e disposta la rideterminazione della classe in relazione alle caratteristiche di rifinitura dei beni e, in ulteriore subordine, che sia attribuita la cat. A1 alla sola unità immobiliare sub. .... e mantenere la cat. A2 all'unità immobiliare sub. ....

L'Agenzia si è costituita nei giudizi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92, deducendo con ampia e dettagliata esposizione l'infondatezza dei ricorsi, argomentando che nelle operazioni di rettifica è stata rispettata la normativa vigente in materia catastale.

L'Agenzia ha in particolare evidenziato, tra l'altro, l'inesistenza del difetto di motivazione degli avvisi poiché tale obbligo della motivazione deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione della categoria e della classe attribuita a ciascuna unità immobiliare.

Gli anzidetti elementi sarebbero, infatti, secondo l'Agenzia, idonei a consentire ai contribuenti, mediante il raffronto con quelli indicati nella dichiarazione originaria, di comprendere le ragioni della rettifica e poter adeguatamente contestare la pretesa tributaria, tanto più che nella fattispecie, dopo aver eseguito il sopralluogo e la relazione di stima, alle parti era stato comunicato l'operato svolto con l'elenco di tutte le discordanze emerse e con l'invito a voler provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali.

L'Agenzia ha infine rappresentato che le unità immobiliari risultano avere caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali da comportare, come evidenziato nella relazione di stima e nella relativa documentazione fotografica allegata alle controdeduzioni, le categorie e le classi attribuite con gli avvisi di accertamento impugnati.

L'Agenzia ha pertanto chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica odierna la Commissione ha disposto la riunione dei ricorsi RGR n. /15, n. 475/15 e n. /15 al ricorso RGR n. /15; le parti hanno concluso come esposto negli scritti difensivi in atti.

La Commissione osserva preliminarmente che l'Agenzia non ha fornito alcuna prova a proposito dell'avvenuto invio alle parti della comunicazione riguardante l'operato svolto con l'elenco di tutte le discordanze emerse e con l'invito a provvedere entro trenta giorni alla regolarizzazione degli atti catastali.

La Commissione osserva altresì che nella fattispecie, dall'esame degli avvisi di accertamento si evince palesemente che nessuna concreta motivazione è stata fornita riguardo ai motivi che hanno indotto l'Ufficio a operare le rettifiche e ai criteri applicati per determinare le nuove categorie e classi catastali attribuite alle unità immobiliari, né può essere tantomeno ammissibile che la motivazione sia fornita dopo l'impugnazione degli avvisi di accertamento, dovendo ogni atto, come stabilito dall'art. 7 della legge 212/2000, essere motivato con

L'Agenzia si è costituita nei giudizi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92, deducendo con ampia e dettagliata esposizione l'infondatezza dei ricorsi, argomentando che nelle operazioni di rettifica è stata rispettata la normativa vigente in materia catastale.

L'Agenzia ha in particolare evidenziato, tra l'altro, l'inesistenza del difetto di motivazione degli avvisi poiché tale obbligo della motivazione deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione della categoria e della classe attribuita a ciascuna unità immobiliare.

Gli anzidetti elementi sarebbero, infatti, secondo l'Agenzia, idonei a consentire ai contribuenti, mediante il raffronto con quelli indicati nella dichiarazione originaria, di comprendere le ragioni della rettifica e poter adeguatamente contestare la pretesa tributaria, tanto più che nella fattispecie, dopo aver eseguito il sopralluogo e la relazione di stima, alle parti era stato comunicato l'operato svolto con l'elenco di tutte le discordanze emerse e con l'invito a voler provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali.

L'Agenzia ha infine rappresentato che le unità immobiliari risultano avere caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali da comportare, come evidenziato nella relazione di stima e nella relativa documentazione fotografica allegata alle controdeduzioni, le categorie e le classi attribuite con gli avvisi di accertamento impugnati.

L'Agenzia ha pertanto chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica odierna la Commissione ha disposto la riunione dei ricorsi RGR n. /15, n. 15 e n. 5 al ricorso RGR n. /15; le parti hanno concluso come esposto negli scritti difensivi in atti.

La Commissione osserva preliminarmente che l'Agenzia non ha fornito alcuna prova a proposito dell'avvenuto invio alle parti della comunicazione riguardante l'operato svolto con l'elenco di tutte le discordanze emerse e con l'invito a provvedere entro trenta giorni alla regolarizzazione degli atti catastali.

La Commissione osserva altresì che nella fattispecie, dall'esame degli avvisi di accertamento si evince palesemente che nessuna concreta motivazione è stata fornita riguardo ai motivi che hanno indotto l'Ufficio a operare le rettifiche e ai criteri applicati per determinare le nuove categorie e classi catastali attribuite alle unità immobiliari, né può essere tantomeno ammissibile che la motivazione sia fornita dopo l'impugnazione degli avvisi di accertamento, dovendo ogni atto, come stabilito dall'art. 7 della legge 212/2000, essere motivato con

l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

I ricorsi riuniti sono quindi fondati e devono pertanto essere accolti, ritenendosi assorbiti gli altri motivi con essi proposti e con la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Agenzia delle Entrate (Ufficio Provinciale di Perugia – Territorio) al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) onorari compresi, oltre al rimborso delle somme pagate a titolo di contributo unificato.

Perugia, 6 ottobre 2015.

Il Giudice estensore  
(Giuliano Vergari)



Il Presidente  
(Sergio Matteini Chiari)



IL CASO.it